



**Modifica artt. 37, 57 e 57 bis
Regolamento Carriere Amministrative
Studenti in materia di "Decadenza"**

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto di Ateneo approvato con D.R. 339 del 27 marzo 2012;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- VISTO il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, che riporta "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509;
- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n° 696 del 13 giugno 2014 e successive integrazioni;
- VISTO il R.D. 1952/1933 e in particolare l'art. 149 in materia di decadenza dallo status di studente;
- VISTO il Regolamento carriere amministrative studenti emanato con Decreto Rettorale n. 456 del 28 maggio 2010 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare gli articoli 37, 57 e 57 bis che disciplinano l'istituto della decadenza dallo status di studente;
- CONSIDERATO che gli art. 57 e 57 bis sono stati modificati a seguito della sentenza del CdS del 2/02/2012, n. 02384,
- VISTA la delibera del 23 febbraio 2016 con cui il Senato Accademico ha approvato, nelle more del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, le modifiche degli artt. 37, 57 e 57 bis del Regolamento carriere amministrative studenti;
- VISTO la delibera del 25 febbraio 2016 con cui anche il Consiglio di Amministrazione esprime parere favorevole alle modifiche del Regolamento carriere amministrative studenti;

DECRETA

Di modificare gli articoli 37, 57 e 57 bis del Regolamento Carriere Amministrative secondo quanto segue:

Art. 37 - Decadenza

1. Incorrono in decadenza, previa comunicazione da parte dell'Ateneo:

- a) gli studenti iscritti a corsi a ciclo unico dell'ordinamento ex DM 509/1999 o DM 270/2004, che non acquisiscano almeno un credito formativo universitario (CFU) in otto anni accademici;
- b) gli studenti iscritti a corsi di durata biennale o triennale ex DM 509/1999 o DM 270/2004, che non acquisiscano almeno un credito formativo universitario (CFU) in un numero di anni pari al doppio della durata normale del corso di studi di appartenenza.



c) gli studenti iscritti ad ordinamenti previgenti il DM 509/1999 che non superino almeno un esame in otto anni.

La comunicazione avverrà all'interno dell'area personale dei servizi online agli studenti e tramite l'invio di un messaggio, all'indirizzo di posta elettronica presente in banca dati, e con conseguente impossibilità di rinnovare l'iscrizione.

2. Non interviene decadenza, per un ulteriore periodo pari alla metà di quanto indicato nel primo comma, nel caso in cui lo studente decadente, abbia superato tutte le prove di valutazione, acquisendone i relativi crediti, o tutti gli esami e debba sostenere unicamente la prova finale.

3. Non interviene parimenti decadenza nel caso in cui lo studente, prima dello scadere degli anni previsti per la decadenza, chieda ed ottenga il passaggio ad altro corso di studi.

4. Lo studente che sia incorso nella decadenza può chiedere una nuova immatricolazione allo stesso o ad altro corso di studi, purché attivi presso l'Università degli studi di Cagliari e presentare apposita domanda tendente al riconoscimento dei crediti acquisiti che sarà valutata dai Consigli di classe o dai Consigli di corso di studio, previa verifica della loro eventuale obsolescenza.

5. All'atto del riconoscimento degli esami della carriera pregressa lo studente, oltre alle ordinarie tasse di iscrizione relative all'anno accademico di nuova immatricolazione, dovrà pagare la specifica tassa di abbreviazione carriera così come previsto dal regolamento tasse e contributi.

6. La presente norma sarà applicata alle decadenze che matureranno dall'anno accademico 2015/2016. Per le decadenze maturate nei precedenti anni accademici si applicherà la normativa prevista dall'art. 149 del R.D. 1952/1933.

Art. 57 - Disposizioni transitorie - ABROGATO

Art. 57 bis - Proroghe ai termini per la proposizione della domanda di passaggio - ABROGATO

IL RETTORE

Maria Del Zompo